



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1594 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa

da

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Santoro Claudia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, via M. Vernieri n. 23;

ricorrenti

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Ancona, corso Mazzini n. 55;

convenuto

CONCLUSIONI.

PER I RICORRENTI: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:*

accertare lo status di Cittadino italiano dei ricorrenti, tutti per discendenza diretta dall'italiano Eugenio Amantini per averla legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;

ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;

in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto Ministero dell'Interno sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo”.

PER IL CONVENUTO: *“affinché il Tribunale adito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensi le spese di giudizio”.*

* * * *

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. I ricorrenti hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.1 comma 1 legge 91/1992, in quanto sarebbero discendenti del cittadino italiano Eugenio Amantini.
2. Il Ministero dell'Interno si è regolarmente costituito e non ha contestato nel merito la domanda, ma ha chiesto la compensazione delle spese di lite evidenziando di non aver potuto effettuare i necessari accertamenti in quanto le ambasciate ed i consolati devono provvedere su un numero elevatissimo di richieste potendo usufruire di risorse umane limitate.
3. Con atto del 04.05.2023 è intervenuto nella procedura anche il Pubblico Ministero, quale parte necessaria del procedimento.
4. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 *ter* c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti, che hanno discusso e precisato le conclusioni ai sensi degli articoli 281 *terdecies* e 281 *sexies* c.p.c..

* * *

5. Va in primo luogo precisato che la decisione è di competenza dell'intestato Tribunale in quanto il comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che *“All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di*

cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".

Pertanto essendo l'avo originario nato ad Apecchio il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudicherà in composizione monocratica.

Ed infatti ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 *"le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana"* mentre ai sensi del successivo comma 4 *"salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica"*. Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero *"salvo che sia diversamente disposto"*.

6. Entrando nel merito va osservato che:

██████████ è nato il 27/07/1883 ad Apecchio, dove il 05/09/1921 ha sposato ██████████

- dalla loro unione è nato ██████████ il 16/02/1940 a General Rodriguez, Buenos Aires, Argentina, dove il 02/10/1964 ha sposato ██████████

- dall'unione è nata ██████████ il 24/04/1968 a General Rodriguez, Buenos Aires, Argentina dove, il 09/12/1999 ha sposato ██████████

- dal loro matrimonio sono nati il 03/10/1999 ██████████ il 24/06/2002 ██████████ ed il 28/09/2004 ██████████

Tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 cui hanno aderito sia l'Italia che l'Argentina.

7. Nel caso di specie ██████████ era cittadino italiano, essendo nato in territorio italiano da genitori italiani, così come dimostrato dall'atto di nascita, non ha mai richiesto la naturalizzazione argentina (doc. 1) e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, considerato peraltro che nell'atto di nascita del figlio risulta cittadino italiano.

Di conseguenza, al momento della nascita del figlio ██████████ in possesso della cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa *iure sanguinis* al figlio che, a sua volta, l'ha trasmessa ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti che, dunque, devono considerarsi cittadini italiani dalla nascita.

8. Tutto ciò premesso il ricorso va accolto. La mancata opposizione alla domanda da parte del Ministero dell'Interno e le argomentazioni addotte per spiegare le ragioni per cui ad oggi non è ancora possibile concedere già in sede amministrativa la cittadinanza a coloro che si trovino in situazioni analoghe a quelle dei ricorrenti configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in persona del giudice dott. Valerio Guidarelli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED]

[REDACTED] sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

compensa le spese di lite.

Si comunichi

Ancona, 19 luglio 2023

Il Giudice

dott. Valerio Guidarelli